



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO



La consulenza tecnica nel procedimento penale

Ruolo del consulente tecnico del PM e del perito del Giudice

Durata: 3 ore

GRUPPO DI LAVORO
INGEGNERIA
FORENSE

Relatore:
Ing. Carmelo Castronovo

Palermo, 18 giugno 2025

Relatore:

Ing. Carmelo Castronovo

Ingegnere civile edile, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal 1989, libero professionista. Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Palermo dal 1991, ha svolto numerosi incarichi peritali in ambito civile e penale. Ricopre, per il quadriennio 2022-2026, il ruolo di consigliere del Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo ed è componente del Gruppo di lavoro "Ingegneria Forense".





Ceci n'est pas une pipe.

- ◆ *Comprendere il ruolo del consulente tecnico e del perito nel procedimento penale*
- ◆ *Conoscere la normativa di riferimento*
- ◆ *Distinguere tra consulenza tecnica e perizia*
- ◆ *Acquisire competenze pratiche per la redazione di relazioni tecniche*
- ◆ *Analizzare casi pratici*

Ceci n'est pas une pipe.

Obiettivi del seminario

Il consulente tecnico nel procedimento penale

Chi è?

Il consulente tecnico è un **ausiliario del Pubblico Ministero (PM)**, nominato durante le **indagini preliminari** (art. 359 c.p.p.).

Quando interviene?

Durante le **indagini**, anche prima che il procedimento sia noto all'indagato.

In particolare, per **accertamenti tecnici** (es. autopsie, analisi del DNA, valutazioni contabili, e nello specifico in materia di ingegneria infortunistica stradale, abusi edilizi, incidenti sul lavoro, appalti di lavori pubblici, dissesti e frane, eccetera).

Funzioni

Fornisce supporto tecnico al PM per comprendere e interpretare fatti rilevanti dal punto di vista scientifico o tecnico.

Redige una **relazione tecnica** che può essere allegata alla richiesta di rinvio a giudizio o utilizzata in fase dibattimentale.

Normativa di riferimento

Art. 359 c.p.p.: nomina del consulente tecnico da parte del PM.
Art. 360 c.p.p.: accertamenti tecnici non ripetibili (con garanzie difensive).
Non è necessario che il CT del PM sia iscritto in un albo.

Esempio pratico

Un consulente medico-legale incaricato di effettuare l'autopsia su richiesta del PM in un caso di omicidio oppure un consulente tecnico ingegnere incaricato della ricostruzione di un sinistro stradale.

Il perito nel procedimento penale

Chi è?

Il perito è un **ausiliario del Giudice** (o del Tribunale) e viene nominato quando nel corso del processo occorrono **conoscenze specifiche** (art. 220 c.p.p.).

Quando interviene?

In fase dibattimentale, oppure in udienze incidentali o in fase esecutiva.

Solo se il Giudice non possiede conoscenze tecniche adeguate per valutare un fatto.

Funzioni

Rispondere a quesiti tecnici posti dal giudice.

Operare nel contraddittorio tra le parti, che possono nominare propri consulenti di parte.

Prestare giuramento di verità e imparzialità.

Redigere una perizia (non una semplice consulenza).

Normativa di riferimento

Art. 220 c.p.p.: casi in cui si procede a perizia.

Art. 221 c.p.p.: nomina del perito e conferimento dell'incarico.

Il perito può ma non deve necessariamente essere iscritto all'albo.

Esempio pratico

Un perito balistico nominato dal giudice per accertare la compatibilità tra l'arma sequestrata e il proiettile ritrovato oppure un perito ingegnere per accertare la sussistenza di un abuso edilizio o le cause di un crollo.

CT del PM vs Perito del Giudice

<i>Aspetto</i>	<i>Consulente Tecnico del PM</i>	<i>Perito del Giudice</i>
Fase del processo	Indagini preliminari	Dibattimento o incidente probatorio
Nomina	Pubblico Ministero	Giudice o Tribunale
Funzione	Supporto tecnico alle indagini	Rispondere a quesiti tecnici del Giudice
Tipo di atto prodotto	Relazione tecnica	Perizia
Contraddittorio	Solo se accertamento non ripetibile	Sempre garantito
Giuramento	Non previsto	Obbligatorio
Iscrizione albo	Non obbligatoria	Preferibile ma non vincolante

Normativa di riferimento

- ◇ Art. 220 c.p.p.: presupposti della perizia
- ◇ Art. 221 c.p.p.: nomina del perito e conferimento dell'incarico
- ◇ Art. 359 c.p.p.: consulente tecnico del PM
- ◇ Art. 360 c.p.p.: accertamenti tecnici non ripetibili
- ◇ Art. 67 disp. att. c.p.p.: albo dei periti
- ◇ D.M. Giustizia 4/08/2023, n. 109: requisiti per CTU e periti

Il consulente tecnico del PM

- ◆ *Chi può essere nominato (requisiti)*
- ◆ *Modalità di nomina*
- ◆ *Attività e compiti specifici*
- ◆ *Il contraddittorio nella consulenza tecnica*
- ◆ *Esempio pratico*

Ceci n'est pas une pipe.

Il consulente tecnico nel procedimento penale

Il Pubblico Ministero, durante le indagini preliminari, può nominare uno o più consulenti tecnici per compiere accertamenti, ispezioni o analisi di natura tecnica, scientifica o artistica, quando ciò è necessario per valutare i fatti oggetto del procedimento.

Requisiti principali:

Competenza tecnica, scientifica o artistica

Il soggetto deve avere una comprovata competenza nella materia di interesse.
Es.: medico-legale, ingegnere, biologo, genetista, informatico, commercialista, ecc.

Non è necessaria l'iscrizione all'albo dei periti

Il PM può scegliere anche un **esperto non iscritto all'albo** del tribunale (diversamente da quanto avviene in altri contesti), purché qualificato e affidabile.

Assenza di conflitto di interessi

Non deve esserci **incompatibilità o interferenza** con il procedimento (es. rapporti con le parti, precedenti interessi personali nel caso, ecc.).

Deve poter garantire imparzialità e autonomia tecnica

Pur nominato da una parte (il PM), il consulente **non è un accusatore**, ma un esperto chiamato a fornire una valutazione obiettiva. La sua relazione può essere valutata anche dal giudice in sede dibattimentale.

Il consulente tecnico nel procedimento penale

Modalità di nomina

La nomina avviene con decreto motivato del PM.

Se si tratta di un accertamento tecnico non ripetibile, il CT opera alla presenza delle parti e nel rispetto delle garanzie difensive (art. 360 c.p.p.).

Il CT non presta giuramento (a differenza del perito nominato dal giudice).

Esempi di consulenti tecnici comunemente nominati dal PM:

Medico-legale → per autopsie, lesioni, compatibilità tra ferite e armi

Ingegnere → per ricostruzione di incidenti stradali o crolli

Informatico forense → per analisi di dispositivi elettronici

Biologo o genetista → per esami del DNA

Commercialista o revisore → per reati economici e contabili

Il ruolo operativo del consulente tecnico del PM

Il consulente tecnico del PM è una figura ausiliaria e fiduciaria, incaricata di svolgere indagini o accertamenti tecnici, fornendo un supporto specialistico durante le indagini preliminari.

Non ha poteri propri, ma agisce sotto la direzione del PM, e i suoi compiti variano a seconda del tipo di indagine.

Attività e compiti principali

Studio del fascicolo e documentazione

Analizza gli atti messi a disposizione dal PM.

Valuta gli elementi utili all'accertamento richiesto.

Progettazione e pianificazione dell'accertamento

Propone al PM le modalità tecniche migliori per svolgere l'analisi.

In caso di accertamento non ripetibile, collabora alla predisposizione delle modalità di convocazione delle parti (art. 360 c.p.p.).

Esecuzione dell'accertamento tecnico

Compie direttamente o coordina gli esami, le ispezioni, le perizie strumentali o di laboratorio.

Redazione della relazione tecnica

Produce un elaborato scritto con risultati, metodologia, conclusioni e motivazioni.

La relazione può costituire prova documentale nel procedimento (in alcuni casi anche utilizzabile nel dibattimento).

Partecipazione all'udienza (eventuale)

Può essere chiamato a testimoniare in aula per spiegare o difendere il contenuto della relazione tecnica.

Può essere sottoposto a esame e controesame.

Cosa **NON** può fare il consulente tecnico del PM

Non può sostituirsi al PM nell'indirizzo investigativo.

Non può agire autonomamente al di fuori dell'incarico conferito.

Non ha poteri coercitivi (non può ad esempio perquisire, sequestrare, interrogare).

Il consulente tecnico del PM:

Non è parte neutrale come il perito, ma è un ausiliario “di parte” (dell'accusa).

È però tenuto a operare con rigore scientifico e onestà intellettuale, perché la sua relazione può avere un peso decisivo nel processo.

La sua attività ha un valore probatorio indiretto, ma può influenzare molto le decisioni del PM (e, successivamente, del giudice).

Contraddittorio nella consulenza tecnica del PM

Quando è
obbligatorio:

In caso di accertamenti
tecnici "non ripetibili"

Come si realizza:

Il PM emette avviso ex art. 360
c.p.p.

Notifica all'indagato e al
difensore


Concede tempo per nominare
consulente di parte (CTP)

Le parti partecipano
all'accertamento

Effetti
dell'omissione:

Possibile "inutilizzabilità"
dell'accertamento

Ammissibile solo se vi è
urgenza o l'indagato è
ignoto

- 
- ◆ Differenze con il consulente tecnico
 - ◆ Conoscere la normativa di riferimento
 - ◆ Procedura di nomina
 - ◆ Giuramento e responsabilità
 - ◆ Il ruolo del perito nell'udienza dibattimentale

Ceci n'est pas une pipe.

Il perito nominato dal Giudice

Il perito nominato dal giudice nel procedimento penale

Definizione:

Il perito è un ausiliario del giudice, nominato quando occorrono conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche per valutare fatti rilevanti nel processo (art. 220 c.p.p.).

Motivazione

Il giudice può nominare un perito quando le sue conoscenze giuridiche non bastano per comprendere aspetti tecnici del caso.

Quando viene nominato?

Generalmente durante il dibattimento, ma anche in fasi incidentali (es. incidente probatorio) o in fase esecutiva.

Non durante le indagini preliminari (quella è la fase in cui opera il CT del PM).

Compiti del perito

Risponde ai quesiti posti dal giudice nell'ordinanza di nomina.

Svolge accertamenti tecnici nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Redige una perizia, cioè un elaborato scritto con valutazioni e conclusioni.

Partecipa all'udienza per esporre, chiarire o difendere la propria perizia, anche attraverso esame e controesame.

Normativa di riferimento

- ◇ Art. 220 c.p.p. – Quando si procede a perizia
- ◇ Art. 221 c.p.p. – Nomina del perito e giuramento
- ◇ Art. 225 c.p.p. – Redazione della perizia
- ◇ Art. 228 c.p.p. – Discussione della perizia in udienza

Nomina del perito nel procedimento penale

Quando si procede a perizia? (Art. 220 c.p.p.)

La perizia è disposta quando occorre compiere accertamenti o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, non possedute dal giudice.

Procedura di nomina (Art. 221 c.p.p.)

Decisione del giudice

Il giudice, con ordinanza motivata, decide di disporre perizia.

Indica:

- L'oggetto della perizia
- I quesiti a cui il perito deve rispondere
- Le modalità di svolgimento

Scelta del perito

Il giudice sceglie un perito esperto nella materia oggetto dell'accertamento.

- Preferibilmente attinge all'albo dei periti del tribunale (art. 67 disp. att. c.p.p.), ma può anche nominare un esperto non iscritto, se particolarmente qualificato.

Comunicazione alle parti

Il giudice comunica alle parti la volontà di nominare il perito e i quesiti.

Le parti hanno diritto a:

- Proporre osservazioni
- Nominare un proprio consulente tecnico di parte (CTP)

Giuramento del perito

Il perito compare in udienza o davanti al giudice per prestare giuramento di "bene e fedelmente adempiere all'incarico e di riferire secondo verità".

Conferimento dell'incarico

Una volta giurato, il perito riceve formalmente l'incarico

Il giudice può stabilire un termine per il deposito della relazione peritale.

Attività successiva alla nomina

Il perito svolge l'attività tecnica indicata dal giudice, nel contraddittorio delle parti (che possono assistere e fare osservazioni). Al termine, deposita una relazione scritta (perizia). Può essere esaminato in udienza, anche con controesame da parte delle parti (art. 228 c.p.p.).

Schema riassuntivo della procedura

<i>Fase</i>	<i>Contenuto</i>
Decisione del giudice	Ordinanza motivata che dispone perizia e formula quesiti
Scelta del perito	Preferenza per iscritti all'albo, ma possibile nomina extra-albo
Comunicazione alle parti	Notifica ordinanza e quesiti; possibilità di nominare CTP
Giuramento del perito	Impegno solenne a svolgere l'incarico con verità e correttezza
Conferimento incarico	Fissazione tempi e modalità dello svolgimento
Redazione della perizia	Elaborato tecnico depositato agli atti
Discussione in udienza (facoltativa)	Esame e chiarimenti da parte del perito in contraddittorio

Il giuramento del perito

Riferimento normativo: art. 221 comma 3 c.p.p.

Il giuramento è un atto solenne e obbligatorio che il perito deve rendere davanti al giudice prima di iniziare l'incarico.

Formula del giuramento: “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi e di riferire al solo scopo di far conoscere la verità.”

Funzione del giuramento

- Impegna formalmente il perito alla verità, imparzialità e correttezza.
- Rafforza il suo status di ausiliario del giudice.
- Costituisce presupposto di validità della perizia: senza giuramento, l'atto tecnico è inutilizzabile.

Quando e dove si giura

- In udienza o in camera di consiglio.
- Davanti al giudice che conferisce l'incarico.
- In presenza delle parti, che possono sollevare eccezioni o osservazioni.

Nota:

Il perito, a differenza del consulente tecnico del PM, è obbligato al giuramento, perché opera in posizione imparziale e neutra, ed è equiparato a un pubblico ufficiale nel momento in cui svolge l'incarico.

La responsabilità del perito

Il perito, in quanto ausiliario dell'autorità giudiziaria, è soggetto a responsabilità sia penale, sia civile, sia disciplinare, nel caso in cui commetta violazioni nell'esercizio dell'incarico.

Responsabilità penale

Se il perito attesta il falso o omette informazioni rilevanti, può rispondere del reato di:

- Falsa perizia o falsa attestazione → art. 373 c.p. (Reclusione da 1 a 5 anni)
- Falso ideologico in atto pubblico (se agisce come pubblico ufficiale)

Responsabilità civile

Il perito può essere condannato al risarcimento dei danni se la sua condotta ha causato un pregiudizio a una delle parti (es. errore tecnico grave, negligenza).

Responsabilità disciplinare

Se iscritto all'albo dei periti, può essere:

- Segnalato al presidente del Tribunale o all'Ordine professionale
- Sospeso o cancellato dall'albo
- Sanzionato dall'Ordine di appartenenza per violazioni deontologiche

Il perito nell'udienza dibattimentale

Contesto:

Nel processo penale, l'udienza dibattimentale è la fase pubblica e contraddittoria in cui si formano le prove. Il perito, nominato dal giudice con ordinanza (art. 220 c.p.p.), è chiamato a riferire in aula sull'incarico ricevuto.

Funzioni principali del perito in udienza

Deposita e illustra la perizia

- Presenta al giudice e alle parti la relazione scritta già depositata (art. 225 c.p.p.).
- Spiega i metodi usati, le osservazioni svolte e le conclusioni tecniche raggiunte.

Viene esaminato e controesaminato

- Può essere interrogato dal giudice, dal PM e dai difensori.
- Risponde a domande tecniche o chiarisce punti controversi.
- Può essere oggetto di controesame da parte della difesa per contestare:
 - Le conclusioni raggiunte
 - Il metodo utilizzato
 - La preparazione e imparzialità del perito

Interagisce con i consulenti tecnici di parte (CTP)

- I CTP possono:
 - Chiedere chiarimenti
 - Formulare obiezioni
 - Svolgere osservazioni critiche davanti al giudice
- Il giudice può disporre un confronto diretto tra il perito e i CTP (art. 228 c.p.p.)

Contribuisce alla formazione del convincimento del giudice

La perizia non è "vincolante", ma è una prova valutabile dal giudice.

Se motivata e coerente, può avere un peso decisivo nell'assoluzione o condanna.

Riepilogo: il perito in aula

<i>Attività</i>	<i>Significato</i>
Illustrazione della perizia	Espone e chiarisce i contenuti della relazione tecnica
Esame e controesame	Risponde alle domande del giudice e delle parti
Confronto con i CTP	Discute in aula con i consulenti di parte
Valore probatorio	La perizia è prova “neutra” valutata dal giudice
Criticabilità	Può essere contestata dalle parti in fatto e in metodo

- ◆ Struttura della relazione tecnica
- ◆ Linguaggio tecnico e chiarezza espositiva
- ◆ Neutralità e oggettività
- ◆ Difendere la relazione in aula

Ceci n'est pas une pipe.

Struttura della relazione tecnica o perizia

1. Intestazione e dati identificativi

Tribunale / Procura / Fascicolo di riferimento

Nome del perito o del consulente

Data di redazione

Parti coinvolte (imputato, PM, giudice, avvocati)

Riferimento all'atto di nomina o ordinanza

2. Premessa

Breve inquadramento del caso

Autorità che ha conferito l'incarico

Data e luogo del conferimento

Eventuali attività preliminari svolte (es. sopralluoghi, accesso agli atti)

3. Oggetto dell'incarico

Riporto integrale o sintetico del quesito tecnico ricevuto (dal giudice o dal PM)

Eventuali quesiti aggiuntivi o chiarimenti richiesti

4. Documentazione esaminata

Elenco dettagliato degli atti, allegati, campioni o materiali tecnici valutati

Eventuali fonti esterne (linee guida, standard normativi, pubblicazioni scientifiche)

5. Metodologia di lavoro

Descrizione dei criteri tecnico-scientifici adottati

Strumenti, tecnologie, software o protocolli usati

Eventuali limiti metodologici o criticità incontrate

Struttura della relazione tecnica o perizia

6. Attività svolte

Cronologia delle operazioni compiute

Luoghi e modalità degli accertamenti

Eventuali presenze delle parti (per accertamenti in contraddittorio)

Campionamenti, analisi, misurazioni, ricostruzioni effettuate

7. Osservazioni tecniche / Considerazioni

Analisi e valutazione critica dei dati rilevati

Confronto con dati di letteratura o normative

Argomentazione logica che porta alla sintesi

8. Conclusioni

Risposta puntuale ai quesiti iniziali

Sintesi chiara e motivata delle conclusioni tecniche

Esplicitazione del grado di attendibilità o margine di errore (se rilevante)

9. Allegati

Tabelle, fotografie, grafici, planimetrie, software forensi, riproduzioni visive

Eventuali CD/DVD, stampe, file digitali

Curriculum o dichiarazione di competenza tecnica (se richiesto)

Esempio semplificato (indice tipo)

1. Premessa
2. Oggetto dell'incarico
3. Documentazione acquisita
4. Metodologia seguita
5. Accertamenti eseguiti
6. Risultanze tecniche
7. Risposte ai quesiti
8. Conclusioni
9. Allegati



«Scrivere una lettera o una relazione tecnica è il risultato di un'analisi vasta e profonda di esperienze formali. La struttura distingue con chiarezza l'improvvisazione e l'approssimazione dalla conoscenza e la sostanza.»

Carmelo Castronovo

Ceci n'est pas une pipe.

Il ruolo del linguaggio tecnico nella relazione tecnica

Cos'è il linguaggio tecnico?

È il linguaggio settoriale, usato per esprimere concetti precisi e specialistici in una disciplina (medicina legale, genetica, balistica, ingegneria, informatica forense, ecc.).

È utile:

per garantire esattezza terminologica
per essere comprensibili ai colleghi tecnici
per rispettare standard scientifici o normativi

Se non è spiegato però:

Rischia di non essere compreso da:
- Magistrati
- Avvocati
- Giurati popolari (in Corte d'Assise)

Può creare ambiguità o sospetti di volontaria oscurità

Può diventare ostacolo al contraddittorio

Chiarezza espositiva: il ponte tra tecnico e giuridico

La **relazione tecnica** non è destinata a tecnici, ma è un atto processuale: il giudice deve comprendere, valutare e decidere sulla base del contenuto.

Una relazione è chiara quando:

- Risponde direttamente ai quesiti (senza divagazioni)
- Usa un linguaggio sobrio e accessibile, pur corretto
- Alterna i termini tecnici a definizioni e spiegazioni
- Segue una struttura logica e leggibile

Il perito o il consulente non è un oracolo: è un tecnico che ha il dovere di farsi capire, mantenendo rigore metodologico, ma anche accessibilità comunicativa.

Obiettivo finale:

Tradurre il sapere specialistico in un linguaggio comprensibile al giudice, affinché possa valutare la prova nel processo.

Buone prassi da seguire

<i>Aspetto</i>	<i>Suggerimenti pratici</i>
Terminologia tecnica	Usarla con precisione, ma spiegarla la prima volta
Abbreviazioni e acronimi	Inserire un glossario o spiegarle al primo uso
Struttura	Utilizzare titoli, paragrafi, elenchi puntati
Grafici e tabelle	Inserirle come supporto visivo, non come sostituti del testo
Conclusioni	Riassumere le risposte in modo chiaro, netto e motivato
Lessico	Evitare formule burocratiche e “legalese”, mantenere uno stile tecnico ma sobrio

Neutralità e oggettività

Neutralità

La neutralità è l'atteggiamento del perito o consulente di non parteggiare per alcuna delle parti processuali.

Significa: “non favorire né l'accusa né la difesa”.

Caratteristiche

Non assumere toni accusatori o difensivi

Non anticipare giudizi che spettano al giudice

Esporre fatti tecnici, non interpretazioni soggettive

Oggettività

L'oggettività è la capacità di riferire solo ciò che emerge dai dati, rilievi, esami e osservazioni in modo fedele e verificabile.

Significa: “riferire i fatti tecnici come sono, senza distorsioni, omissioni o interpretazioni personali”.

Caratteristiche

Fondare le conclusioni sui dati oggettivi

Segnalare eventuali limiti o margini di errore

Evitare affermazioni apodittiche o basate su opinioni

Nota:

Il perito non è chiamato a convincere, ma a spiegare; non a parteggiare, ma a chiarire; non a giudicare, ma a rappresentare la realtà tecnica nel processo.

Difendere la relazione in aula

“Difendere la relazione in aula”
significa:

Spiegare, chiarire e giustificare pubblicamente – davanti al giudice e alle parti – il contenuto, il metodo e le conclusioni della perizia o consulenza tecnica, nel corso dell’udienza.

Non è un atto di “difesa personale”,

ma un’attività tecnico-argomentativa volta a rendere comprensibile e verificabile il lavoro svolto.

Quando e perché avviene

Dopo il deposito della perizia, il giudice può convocare il perito per:

- Fornire chiarimenti
- Rispondere a domande del giudice, del PM, o dei difensori
- Rispondere alle contestazioni avanzate dai consulenti tecnici di parte (CTP)

La difesa tecnica della relazione serve a:

- Rafforzare la credibilità dell’elaborato tecnico
- Mostrare la correttezza del metodo utilizzato
- Affrontare eventuali critiche metodologiche o sostanziali

Come si svolge

1. Esame del perito in udienza (art. 228 c.p.p.)

Il perito viene ascoltato in aula
Può essere interrogato dalle parti
Può confrontarsi con i CTP in dibattito tecnico

2. Controesame

I CTP o gli avvocati possono sollevare:

- Errori metodologici
- Dati trascurati
- Interpretazioni discutibili
- Il perito deve rispondere con rigore e serenità, mantenendo neutralità e oggettività

3. Confronto tra esperti

Il giudice può disporre un confronto diretto tra perito e CTP
È un vero e proprio dibattito tecnico, nel quale ogni esperto espone e difende la propria posizione

Competenze richieste per difendere la relazione

<i>Competenza</i>	<i>Descrizione</i>
Tecnico-scientifica	Conoscere a fondo il metodo e i dati impiegati
Comunicativa	Spiegare con chiarezza e linguaggio accessibile al giudice e alle parti
Deontologica	Mantenere neutralità, evitando reazioni personali o polemiche
Argomentativa	Saper motivare le scelte tecniche e rispondere a obiezioni

Errori da evitare

- Usare un linguaggio troppo tecnico senza spiegazioni
- Difendere “a oltranza” senza riconoscere eventuali limiti
- Perdere la neutralità e assumere toni da “accusa” o “difesa”
- Reagire con arroganza o impazienza a critiche o contestazioni

Conclusione chiave


Difendere una relazione tecnica non significa “convincere a tutti i costi”, ma dimostrare con rigore, chiarezza e onestà che il lavoro svolto è stato scientificamente fondato e processualmente corretto.

«Nell'ambito di un accertamento giudiziario, l'esame ed il controesame del perito non devono essere l'affermazione delle ipotesi di parte, né l'argomentare per il raggiungimento di obiettivi contrapposti. Devono semmai far nascere un sereno dibattito sui fatti di cui si accerta, di modo che il Giudice e le stesse parti – P.M. e Difesa – possano acquisire una lucida e completa cognizione delle problematiche caratterizzanti l'evento oggetto di accertamento, per mirare all'unico obiettivo condiviso di una serena evoluzione dell'istruttoria o del giudizio per giungere ad una corretta applicazione della giustizia.

In un confronto concepito diversamente, nel gioco delle parti così come comunemente inteso, che troppo spesso finisce con l'essere di basso profilo, non si cerca una decisione giusta ma l'interesse particolare.

Questo non è bene.» *Ceci n'est pas une pipe.*

Carmelo Castronovo



◆ È necessario conoscere adeguatamente la materia dei compensi al fine di formulare la proposta di liquidazione in modo fondato, esaustivo e adeguato, nell'auspicio di far conseguire quegli obiettivi di giusto riconoscimento economico e dignità professionale che il ruolo di esperto del giudice, per la delicatezza e le responsabilità che racchiude, deve veder rispettati.

Ceci n'est pas une pipe.

COMPENSI

Obblighi e requisiti per l'iscrizione e il mantenimento

- ◆ Requisiti per iscrizione (CTU e Periti)
- ◆ Differenze tra categorie (Allegato A D.M. 109/2023)
- ◆ Verifiche e vigilanza del Tribunale
- ◆ Rinnovo iscrizioni e scadenze

Ceci n'est pas une pipe.

Iscrizione agli albi CTU e Periti: quadro normativo

Riferimento per i CTU: art. 15 disp. att. c.p.c. e D.M. 109/2023

Riferimento per i Periti: art. 67 disp. att. c.p.p.

Regolamento unico per entrambi gli albi introdotto dal D.M. 109/2023, che stabilisce criteri comuni e modalità digitali di iscrizione

Requisiti generali (comuni a CTU e Periti)

<i>Requisito</i>	<i>Descrizione</i>
Competenza tecnica	Possesso di titolo di studio e formazione specifica nella materia per cui si chiede l'iscrizione
Iscrizione a ordine/collegio	Se la professione è regolamentata, è obbligatoria l'iscrizione all'ordine o collegio competente
Alternativa per professioni non regolamentate	Iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio o ad associazioni ex legge 4/2013
Domicilio professionale	È richiesto il domicilio nel circondario del tribunale presso cui si presenta domanda
Condotta irreprensibile	Assenza di condanne penali definitive o sanzioni disciplinari gravi negli ultimi 5 anni
Formazione continua	Essere in regola con l'obbligo formativo previsto dal proprio ordine/collegio o associazione

Iscrizione agli albi CTU e Periti

Requisiti specifici per CTU (aggiuntivi)

Il richiedente deve scegliere la categoria specialistica prevista nell'Allegato A del D.M. 109/2023 (es. Ingegneria civile, Psicologia clinica, Medicina legale, ecc.)
L'iscrizione può essere richiesta due volte l'anno:
1 marzo - 30 aprile e 1 settembre - 31 ottobre
La domanda si presenta telematicamente tramite il portale ministeriale

Requisiti specifici per Periti

Il perito può iscriversi in una categoria generica (es. "Ingegneria e relative specialità")
Non ci sono finestre temporali: la domanda può essere presentata in qualsiasi momento
Anche per i periti, l'iscrizione avviene oggi via portale (obbligatorio dal 2024)

Documenti richiesti (esempi comuni)

- Documento di identità e codice fiscale
- Curriculum vitae aggiornato
 - Attestati di formazione
 - Certificato di iscrizione all'Ordine o collegio
- Dichiarazione di assenza di condanne e sanzioni
- PEC e firma digitale (per inoltro telematico)

Nota:

L'iscrizione agli albi è oggi una procedura altamente formalizzata e controllata, pensata per garantire che CTU e Periti siano effettivamente competenti, aggiornati e affidabili nel supporto tecnico alla giustizia.

Iscrizione agli albi CTU e Periti

D.M. Giustizia 4
agosto 2023, n. 109

Ha introdotto per i CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio) un sistema più rigoroso e dettagliato per l'iscrizione agli albi, suddividendo le professioni in categorie e settori di specializzazione tramite l'Allegato A.

Allegato A al DM
109/2023

Elenca tutte le categorie professionali ammesse all'albo dei CTU, suddivise in settori di specializzazione, allo scopo di:

- Uniformare la classificazione a livello nazionale
- Consentire al giudice una scelta più mirata del CTU
- Imporre al candidato CTU di definire in modo preciso la propria competenza

Questo criterio non vale per i periti (penale), i quali possono iscriversi in una categoria generica.

Esempi di categorie
dell'Allegato A

Categoria:

Ingegneria e Architettura
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria edile
Ingegneria industriale
Ingegneria elettronica e informatica
Ingegneria forense
Architettura urbanistica e paesaggio

Differenze operative: Perito vs CTU

<i>Aspetto</i>	<i>Perito (Penale)</i>	<i>CTU (Civile)</i>
Categorie di iscrizione	Generiche (es. “Ingegneria e relative specialità”)	Specifiche secondo Allegato A
Obbligo di specializzazione	No (può bastare la macro-categoria)	Sì (deve indicare esattamente settore)
Riferimento normativo	Art. 67 disp. att. c.p.p.	D.M. 109/2023, Allegato A
Finalità	Valutazioni tecniche nei processi penali	Supporto tecnico nei giudizi civili

Verifiche e vigilanza del Tribunale

Base normativa e regolamentare

Il Tribunale ha il potere-dovere di controllare:

- chi entra negli albi dei CTU e dei periti
- chi resta iscritto nel tempo
- come si comportano nell'esercizio degli incarichi tecnici

Per i CTU (civile)

Art. 15-ter disp. att. c.p.c. (introdotto dalla riforma Cartabia)

D.M. 109/2023, artt. 11-13: prevede che il presidente del Tribunale nomini una Commissione che:

- valuta le domande
- effettua controlli periodici ogni 4 anni sulla permanenza dei requisiti
- può proporre sospensione o cancellazione

Per i Periti (penale)

Art. 67 disp. att. c.p.p. + prassi del singolo Tribunale

Meno formalizzata rispetto ai CTU, ma comunque prevede:

Verifiche sulla competenza e condotta

Poteri di sospensione o cancellazione in caso di gravi inadempimenti

Tipi di verifiche effettuate

<i>Tipo di verifica</i>	<i>Descrizione</i>
Requisiti formali	Verifica di iscrizione a Ordini, aggiornamento, domicilio nel circondario
Formazione continua	Controllo degli obblighi formativi per CTU, verifica degli attestati
Comportamenti inadeguati	Reclami, ritardi, inadempienze, errori tecnici gravi
Conflitto di interessi	Partecipazione a incarichi in posizione non neutrale o con parti coinvolte
Qualità delle relazioni	Verifica della chiarezza, coerenza e correttezza metodologica delle perizie

Cosa può accadere in caso di violazioni

- Richiamo formale
- Sospensione temporanea dall'albo
- Cancellazione per:
 - perdita dei requisiti
 - comportamenti scorretti
 - condanne penali
- gravi errori professionali o inattività

Iscrizione agli albi CTU e Periti

Rinnovo iscrizione – CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio):

Obbligo di rinnovo periodico

Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 109/2023, l’iscrizione all’albo dei CTU non è più permanente: Deve essere confermata ogni 4 anni.

Scadenze e tempistiche

- Il CTU deve presentare domanda di rinnovo nel primo semestre dell’anno in cui scade il quadriennio (es. se iscritto nel 2021, deve presentarla tra gennaio e giugno 2025).
- La domanda si presenta esclusivamente online tramite il Portale Albo CTU, Periti e Traduttori.

Cosa deve dimostrare il CTU per ottenere il rinnovo

- Permanenza dei requisiti di iscrizione
- Aggiornamento professionale (formazione continua)
- Effettivo esercizio dell’attività professionale
- Assenza di procedimenti disciplinari gravi o sospensioni

Rinnovo iscrizione – Periti (ambito penale):

Nessun obbligo formale di rinnovo quadriennale


L’albo dei periti penali è meno rigidamente regolato rispetto a quello dei CTU:

Non è prevista una scadenza automatica.

Tuttavia, i Tribunali possono effettuare verifiche periodiche.

È buona prassi aggiornare i propri dati o chiedere la conferma formale della permanenza.

Alcuni Tribunali stanno uniformando le prassi ai CTU, richiedendo anche ai periti un aggiornamento curriculare o una riconferma.

- 
- ◊ **Magistrato:** figura generale (Giudice o PM)
 - ◊ **Giudice:** funzione giudicante
 - ◊ **PM:** funzione requirente

Ceci n'est pas une pipe.

Differenza tra Magistrato e Giudice

Magistrato e Giudice

Il Magistrato

Il **magistrato** è un funzionario pubblico appartenente all'ordine giudiziario dello Stato, che esercita funzioni giurisdizionali o requirenti. La parola "**magistratura**" designa sia chi giudica che chi esercita l'azione penale, cioè:

- il giudice
- il pubblico ministero

Entrambi appartengono allo stesso corpo professionale, sono assunti con lo stesso concorso, e sono sottoposti alle stesse regole di indipendenza, imparzialità e responsabilità.

Il giudice

Funzione: giurisdizionale
Il giudice ha il compito di:
Applicare la legge al caso concreto
Giudicare in modo imparziale le controversie tra le parti (civili o penali)
Assumere prove, valutare fatti e decidere sulla responsabilità
In ambito penale:
Decide sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato.
Può disporre misure cautelari, archiviazioni, rinvii a giudizio o assoluzioni.
Può nominare periti, valutare consulenze e ascoltare testimoni

Il Pubblico Ministero (PM)

Funzione: requirente
Il PM rappresenta l'interesse pubblico alla giustizia ed è parte processuale, ma con un ruolo imparziale.
In particolare:
Dirige le indagini preliminari
Esercita l'azione penale
Formula richieste al giudice (rinvio a giudizio, misure cautelari, ecc.)
Può nominare consulenti tecnici (CT del PM) per le proprie indagini
In aula, sostiene l'accusa, ma deve anche ricercare la verità, anche se favorevole all'imputato

Saluti e ringraziamenti finali

Desidero rivolgere un sincero saluto e un sentito ringraziamento a tutti i **Colleghi presenti** per la loro qualificata partecipazione e per l'interesse dimostrato nel corso di questo seminario.

Un particolare ringraziamento va al **Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo**, per la preziosa ospitalità e per il costante supporto organizzativo.

Esprimo inoltre profonda gratitudine ai **Colleghi del Gruppo di lavoro "Ingegneria Forense"**, che con dedizione e continuità hanno voluto e curato l'intero percorso di pianificazione, programmazione e realizzazione di questa iniziativa formativa, destinata a sostenere e valorizzare le attività del **Consulente Tecnico d'Ufficio** e del **Perito**.

Un ringraziamento particolare a:

Ing. C. Desi, Ing. A. Benigno, Ing. C. Pollaci, Ing. F. Ferro, Ing. D. Ferrante, Ing. P. Spina, Ing. E. Rappa, Ing. P. Barresi, Ing. S. Cassarà, Ing. N. Ferrara, Ing. S. Vivirito, che hanno contribuito in modo attivo e concreto.

Infine, con emozione e riconoscenza, ricordiamo l'autorevole e indimenticato **Nino D'Orso**, il cui impegno e la cui visione hanno tracciato la via che oggi continuiamo a seguire.

Grato,

Carmelo Castronovo

Ceci n'est pas une pipe.

Grazie per l'attenzione